



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da 2 a 9, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, in particolare l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 14-ter, comma 6-bis;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 6, comma 9 che riconosce questa Amministrazione quale autorità espropriante;

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.



55 e s.m.i., ed in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83 e il decreto legislativo 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 con i quali è stata stabilizzata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, concernente attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, a seguito del quale, tra l'altro, il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici è divenuto di competenza del Ministero dell'Ambiente, il quale provvede con procedimento distinto e autonomo rispetto a quello ex lege 55/2002;

VISTA la legge n. 51 del 23 febbraio 2006 ed in particolare l'art. 23, comma 5, lettere a) e lettera b), con il quale vengono precisate le definizioni, rispettivamente, di "*messa in esercizio*" e di "*entrata in esercizio*" di un impianto di produzione di energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto interministeriale del 18 settembre 2006 concernente la regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2007 concernente chiarimenti inerenti l'attuazione dell'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 – contributo dello 0,5 per mille per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie quali autorizzazioni, permessi, o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative istruttorie tecniche e amministrative;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che ha modificato ed integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo, tra l'altro, la possibilità di accedere alla "proposta ministeriale di intesa";



VISTA la Sentenza del 13 gennaio 2004, n. 6, della Corte Costituzionale con cui la Consulta ha specificato che l'intesa regionale prevista dal decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., deve essere considerata come “... un'intesa forte, nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento a causa del particolarissimo impatto che una struttura produttiva di questo tipo ha su tutta una serie di funzioni regionali relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al turismo etc. ...”;

VISTA la Sentenza della Sezione Sesta del Consiglio di Stato n. 4333/2008 del 1° luglio 2008, con la quale è stata sancita l'inesistenza di qualsiasi nesso teleologico e legame di presupposizione tra Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ed autorizzazione unica, ovvero è stata riconosciuta la possibilità per i gestori di ottenere l'A.I.A. anche dopo l'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico ex lege 55/2002 e ss.mm.ii., purché prima dell'esercizio dell'infrastruttura produttiva;

VISTA la nota n. 2697 del 2 aprile 2007, con la quale la Società Tirreno Power S.p.a. ha presentato istanza per l'autorizzazione, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, alla realizzazione di una nuova sezione alimentata a carbone della potenza di 460 MWe da ubicare presso l'esistente centrale termoelettrica di Quiliano e Vado Ligure, in Provincia di Savona;

PRESO ATTO che con la citata nota n. 2697 del 2 aprile 2007 la Tirreno Power S.p.a. ha presentato, contestualmente all'istanza ai sensi del decreto legge 7 febbraio 2002, anche istanza di V.I.A. ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui esito positivo della verifica di procedibilità è stato successivamente comunicato dal Ministero dell'Ambiente con nota DSA-2007-0011722 del 20.4.2007;

CONSIDERATO che, come emerge dalla nota n. 3074 del 17 aprile 2007, la Tirreno Power S.p.a. ha provveduto a dare comunicazione al pubblico della presentazione dell'istanza, nonché del deposito della documentazione progettuale per la pubblica consultazione, tramite avvisi a mezzo stampa avvenuti il giorno 6 aprile 2007 sui quotidiani “Il Sole 24 Ore”, “Il Secolo XIX” e “La Stampa”;

CONSIDERATO che il procedimento è stato regolarmente avviato nei confronti di tutte le Amministrazioni competenti, ai sensi della citata legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., con nota di questo Dicastero n. 7732 del 3 maggio 2007 e che la prima riunione della prevista Conferenza di Servizi è stata convocata per il giorno 17 maggio 2007 e il relativo resoconto verbale, comprese le note ad esso allegate considerate parti integranti dello stesso, è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate con nota n. 12371 del 16 luglio 2007;

CONSIDERATO che, successivamente alla menzionata prima riunione della Conferenza di Servizi, visto il ruolo sostanziale svolto dall'endo-procedimento attinente la Valutazione d'Impatto Ambientale, il cui esito positivo costituisce parte integrante e condizione necessaria del



procedimento autorizzatorio, i lavori della Conferenza di Servizi sono rimasti sospesi in attesa delle determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare mentre l'istruttoria è rimasta in corso, anche per quanto concerne gli eventuali contributi che potevano pervenire dalle altre Amministrazioni interessate;

CONSIDERATA, in particolare, la nota n. 5366 del 9 settembre 2009 con cui la Tirreno Power S.p.a. ha chiesto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 27, comma 32, della L. n. 99/2009 cioè dell'applicazione al procedimento in parola della novella normativa concernente la proposta ministeriale di intesa introdotta nella L. n. 55/2002 dall'art. 27, comma 30, della citata L. n. 99/2009;

CONSIDERATO, pertanto, che in virtù della succitata normativa nel procedimento in parola non possono considerarsi "intesa ex lege 55/2002" le espressioni regionali, ancorché rese in tal senso, qualora adottate prima della conclusione dell'istruttoria e della proposta ministeriale d'intesa;

CONSIDERATO il decreto favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni n. DSA-DEC-2009-0000941 del 29 luglio 2009 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, integrato dal parere positivo con prescrizioni n. 235 del 29 gennaio 2009 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A./V.A.S., trasmesso con nota n. DSA-2009-0022108 del 13 agosto 2009;

CONSIDERATO che l'iniziativa in parola consiste nella realizzazione di una nuova sezione termoelettrica della potenza elettrica di circa 460 MW e della potenza termica di circa 970 MW, denominata VL6, alimentata a carbone e dotata di una caldaia a tecnologia USC, con interventi di miglioramento dell'efficienza e delle performance ambientali delle esistenti sezioni a carbone nn. 3 e 4;

CONSIDERATO che sono state acquisite agli atti del procedimento, prima della sua conclusione, le seguenti note:

- la nota n. DVA-2012-0030340 del 14 dicembre 2010 con cui la Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente ha trasmesso, tra l'altro, il proprio parere in merito ai chiarimenti richiesti su alcune prescrizioni contenute nel decreto V.I.A.;
- la nota n. DVA-2010-0016388 del 1 luglio 2010 del Ministero dell'Ambiente con la quale è stata ritenuta ottemperata la prescrizione C1 del decreto n. DSA-DEC-2009-0000941 del 29 luglio 2009, relativa alla previsione dei necessari interventi, atti a compensare gli effetti dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM₁₀ indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi dall'esercizio degli impianti, laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite;

VISTA la nota n. 5238 del 10.9.2010, con cui la Società Tirreno Power S.p.a. ha precisato di non necessitare di procedimenti espropriativi in quanto l'intervento ricade in area in



disponibilità, comunicando altresì al Ministero dello Sviluppo Economico di aver già concordato con Terna S.p.a. le modalità di connessione alla rete della nuova sezione a carbone;

CONSIDERATE le risultanze delle riunioni della Conferenza di Servizi svoltesi il 16 dicembre 2010, il 15 marzo 2011, il 13 luglio 2011, formalmente comunicate a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento attraverso la trasmissione, avvenuta rispettivamente con note n. 1558 del 24 gennaio 2011, n. 10339 del 13 maggio 2011, n. 18905 del 21 settembre 2011, dei relativi resoconti verbali consolidati e delle note ad essi allegato, considerate parti integranti dei medesimi;

CONSIDERATO in particolare che, in occasione della riunione del 16 dicembre 2010, la Conferenza di Servizi ha sospeso i propri lavori per dare modo alla Regione Liguria ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di individuare miglioramenti del quadro emissivo delle sezioni esistenti nn. 3 e 4, da sottoporre a Tirreno Power S.p.a.;

VISTA la DGR n. 262 del 14 marzo 2011, acquisita agli atti della Conferenza di Servizi del 15 marzo 2011, con cui la Regione Liguria ha rilasciato l'intesa ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, subordinandola ad una serie di prescrizioni e condizioni, diverse ed ulteriori rispetto a quelle emerse dal confronto con il Ministero dell'Ambiente;

CONSIDERATO in particolare che, in occasione della riunione del 15 marzo 2011, la Conferenza di Servizi ha nuovamente sospeso i propri lavori, per consentire alla Regione Liguria e alla Società Tirreno Power S.p.a. di valutare i possibili miglioramenti per le sezioni nn. 3 e 4;

CONSIDERATO in particolare che, in occasione della successiva riunione del 13 luglio 2011 della Conferenza di Servizi è emerso quanto segue:

- il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica– Area Rischi Industriali ha segnalato l'esigenza di verificare la compatibilità territoriale del progetto, la quale, in assenza di elaborato RIR comunale, spetta in via sostitutiva al Comitato Tecnico Regionale (CTR), richiamando i contenuti della nota n. DCPST/A4/RA/CE sott. 83/1814 del 17 maggio 2007;
- il rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche con riferimento alla prescrizione B2) del decreto di compatibilità ambientale, ha specificato che l'intervento in parola non necessita di autorizzazione paesaggistica, non essendo l'area in questione sottoposta ad alcun vincolo;
- il rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni ha rilasciato il proprio nulla-osta al progetto;
- il Ministero della Salute, nell'esprimere parere favorevole al progetto, ha affermato di aver acquisito preventivamente, a supporto della propria istruttoria, i dati dall'Agenzia Sanitaria Regionale Ligure in materia di mortalità, con particolare riferimento all'area dei Comuni interessati dall'intervento, e che dalla consultazione dei dati medesimi non sono stati registrati scostamenti significativi rispetto ai dati già in proprio possesso; inoltre,



dall'istruttoria condotta, non sono emerse delle criticità specifiche del sito rispetto ad altre zone della Regione Liguria;

CONSIDERATO che, in occasione della succitata riunione conclusiva della Conferenza di Servizi del 13 luglio 2011, sono state acquisite le seguenti posizioni in merito all'iniziativa, da parte delle Amministrazioni intervenute:

- parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- parere favorevole del Ministero per i beni e le attività culturali;
- parere favorevole del Ministero dell'Interno, con prescrizioni;
- parere favorevole del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;
- parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni;
- parere favorevole di Terna S.p.A.;
- parere favorevole della Regione Liguria, formalizzato attraverso il deposito in riunione della DGR n. 824 del 12 luglio 2011;
- parere contrario del Comune di Quiliano, con deposito della DGC n. 95 del 12.7.2011;
- parere contrario del Comune di Vado Ligure;

CONSIDERATO che, in occasione della succitata riunione, la Conferenza di Servizi ha provveduto a valutare le posizioni rappresentate dai Comuni di Quiliano e Vado Ligure, dando contezza delle motivazioni che permettevano il superamento della loro posizione contraria, così come formalizzato nel resoconto verbale della riunione stessa;

CONSIDERATO che, in relazione alle risultanze della succitata riunione, ai pareri espressi, alle valutazioni condivise, nonché alle posizioni prevalenti emerse, questo Ministero ha concluso positivamente la riunione, fatta salva l'acquisizione del quadro prescrittivo associato al parere favorevole del Ministero della Salute, ed eventuali altri atti;

CONSIDERATA la nota del Ministero dell'Interno-Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile della Liguria n. DIRLIG-12338 del 22 dicembre 2011, con cui si è specificato che *"... il CTR, visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 13 luglio 2011, ed esaminata l'istanza prot. 15068 del 20-09-2011 del Comune di Vado Ligure e la documentazione tecnica pervenuta per il tramite dello stesso Comune con nota prot. 19529 del 2 dicembre 2011, ritiene che l'intervento oggetto della richiesta di parere di compatibilità territoriale di cui all'art. 14 comma 3 del D.lgs. 334 non ricada nella casistica per il quale è previsto (caso a, caso b e caso c), considerato anche che la sostanza (carbone) non rientra tra quelle indicate nella parte 1 e 2 dell'allegato I del D.lgs. 334-99 e smi. ..."*;

CONSIDERATI, inoltre, i seguenti pareri espressi dalle Amministrazioni ed Enti facenti parte della Conferenza di Servizi e formalizzati in note acquisite agli atti del procedimento:

- nota n. 13118 del 12 maggio 2007 con cui l'Agenzia delle Dogane-Ufficio delle Dogane di Savona non ha ravvisato motivi ostativi all'installazione della nuova sezione a carbone, salvo il rispetto delle norme di sicurezza tecnico-fiscale;



- parere positivo con prescrizioni nell'ambito della procedura V.I.A. espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota DG/PAAC/34.19.04/3533/2009 del 13 marzo 2009;
- parere favorevole del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica-Area Rischi Industriali, espresso con nota n. 17899 del 15/12/2010, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona n. COM-SV-PREV-0021553 del 14/12/2010;
- deliberazione di Giunta n. 8 del 17 gennaio 2011, con la quale la Provincia di Savona ha espresso una valutazione positiva sulla nuova sezione a carbone da autorizzare, in quanto il potenziale accordo tra Ministero dell'Ambiente e Regione Liguria con la Tirreno Power S.p.a. avrebbe consentito un'ulteriore e drastica riduzione delle emissioni rispetto a quelle attualmente autorizzate oltre a produrre un rilevante impatto economico, produttivo e lavorativo per l'intero territorio provinciale;
- nota n. TE/P20110004304 del 15 marzo 2011 con cui Terna S.p.a. ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico l'accettazione, da parte della Tirreno Power S.p.a., della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), che prevede il collegamento dell'impianto in oggetto in antenna a 220 kV sulla sezione a 220 kV dell'esistente SE RTN 380/220/132 kV di Vado e di aver già provveduto al rilascio del benestare tecnico di rispondenza ai requisiti della RTN;
- nota n. TR1-RTP/31/12762/1159/2007/CS del 25 maggio 2011 con cui l'Aeronautica Militare-Comando 1^ Regione Aerea-Reparto Territorio e Patrimonio ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico il proprio nulla osta con prescrizioni in merito al progetto;
- nota n. 7614 Cod.Id.LAP Cod. Cl. 10. 12. 6.7 del 23 giugno 2011 con cui il Comando Militare Esercito "Liguria" ha trasmesso il proprio nulla osta con prescrizioni al progetto;
- nota n. 0138407/IOP del 26 ottobre 2011 con cui l'ENAC ha comunicato che "... è da ritenersi non interessato al procedimento autorizzativo in argomento, e pertanto il caso in esame non necessita di istruttoria valutativa e di parere/nulla osta di questo Ente ...";
- nota n. DGPREV 0020698-P del 9 settembre 2011 con cui il Ministero della Salute ha comunicato delle prime valutazioni in ordine proprio parere favorevole, nonché nota n. DGPREV 0026536-P del 24 novembre 2011 con cui il Ministero della Salute ha trasmesso un articolato prescrittivo a corredo del proprio parere favorevole già rilasciato in Conferenza di Servizi del 13 luglio 2011, anche con riferimento alla precedente nota del 9 settembre 2011;
- nulla osta con prescrizioni del Ministero della Difesa-Direzione Generale dei Lavori e del Demanio trasmesso con nota n. M_D/GGEN/02/412720/262/V147-2-09/2011 del 30.11.2011, acquisito al protocollo n. 24776 del 14 dicembre 2011, e successivamente trasmesso alle Amministrazioni interessate con nota n. 24807 del 14 dicembre 2011;



VISTE le osservazioni contrarie al progetto pervenute da parte dei Comuni, Enti, Associazioni, Comitati, etc., le quali sono state considerate dalle Amministrazioni competenti per la definizione del procedimento, ove pertinenti;

PRESO ATTO che le posizioni negative nei confronti dell'iniziativa si radicano, tra l'altro, su motivazioni di ordine ambientale e sanitario, a fronte delle quali, tuttavia, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità hanno invece espresso e confermato parere favorevole, con apposite prescrizioni, e che, infine, anche la Regione Liguria, che detiene competenze istituzionali anche in materia sanitaria, ha rilasciato intesa favorevole all'iniziativa, subordinata a condizioni e prescrizioni;

CONSIDERATO che le diverse posizioni espresse dalle Amministrazioni sono state peraltro confermate anche successivamente all'emissione del Decreto favorevole di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009-0000941 del 29 luglio 2009, e che, in particolare, il Ministero dell'Ambiente (parere Commissione Tecnica VIA/VAS n. 650 dell'11.3.2011) ha ritenuto che l'ulteriore documentazione prodotta non abbia introdotto elementi tali da modificare il proprio precedente parere;

CONSIDERATA l'acquisizione delle prescrizioni del Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico ha proposto, con nota n. 24430 del 6 dicembre 2011, alla Regione Liguria l'adozione di un atto deliberante riportante la favorevole intesa alla realizzazione dell'iniziativa in parola, ai fini della conclusione del relativo procedimento;

VISTA la D.G.R. n. 1569 del 20 dicembre 2011 della Giunta della Regione Liguria, con cui è stata rilasciata, ai sensi della legge n. 55/2002, l'intesa regionale favorevole all'iniziativa oggetto del presente provvedimento, nel rispetto di condizioni e prescrizioni;

VISTA la nota della Tirreno Power S.p.a. n. 727 del 9 febbraio 2012 con cui la medesima Società ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico di "*... aver preso visione di quanto stabilito nella deliberazione regionale d'intesa e di accettare tutte le condizioni e prescrizioni stabilite nella suddetta D.G.R. n. 1569 del 20 dicembre 2011 ...*", nonché di aver provveduto ad inviare in data 31 gennaio 2012 la documentazione per l'integrazione e l'aggiornamento della domanda di A.I.A. e di aver stipulato la Convenzione con la Regione Liguria in data 9 febbraio 2012, così come previsto dalla D.G.R. n. 1569 del 20 dicembre 2011;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della legge n. 241/1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di V.I.A., V.A.S. e A.I.A, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che in data 1 marzo 2012 l'ufficio istruttore, valutate le specifiche risultanze della Conferenza di Servizi, tenuto conto delle posizioni favorevoli espresse in tale



sede, visto il positivo giudizio di compatibilità ambientale e acquisita l'intesa della Regione Liguria con DGR n. 1569 del 20 dicembre 2011, ha adottato la determinazione favorevole all'istanza;

RITENUTO opportuno apporre specifiche prescrizioni inerenti la realizzazione dell'opera autorizzata, tra le quali quelle dettate nel corso del procedimento;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite nel corso del procedimento spetta e compete alle stesse Amministrazioni che le hanno apposte, se non diversamente stabilito;

CONSIDERATO che per tutti gli adempimenti inerenti l'ottemperanza delle prescrizioni, incluse le eventuali modifiche, le modalità attuative e l'identificazione dei vari momenti temporali cui riferire le prescrizioni medesime, qualora gli stessi non risultino univocamente determinati, il proponente è tenuto a rivolgersi alle Amministrazioni che le hanno apposte;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 55/2002, l'esito positivo della V.I.A. costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio e che, ai sensi del medesimo comma, l'autorizzazione unica ministeriale viene rilasciata d'intesa con la Regione interessata;

CONSIDERATA la qualificazione giuridica "forte" dell'intesa richiesta alla Regione, sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2004;

CONSIDERATO che l'opera prevista dalla presente autorizzazione è da intendersi a tutti gli effetti quale "opera privata di pubblica utilità", essendo tutti i relativi costi di realizzazione imputati solo ed esclusivamente al soggetto proponente;

CONSIDERATO che l'autorizzazione unica rilasciata ai sensi della legge n. 55/2002 sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati riferiti alla fase di realizzazione dell'opera, non potendosi ricomprendere nel predetto titolo abilitativo anche quelle ulteriori fasi di verifica e controllo, previste dalla normativa vigente, che intervengono ad infrastruttura energetica completata;

VISTI gli elaborati progettuali dello Studio di Impatto Ambientale, dai quali si evince che i tempi previsti per la realizzazione della nuova unità a carbone sono quantificati in 48 mesi;

RITENUTO, pertanto, favorevolmente concluso il procedimento amministrativo e, quindi, di poter adottare il provvedimento di autorizzazione;



DECRETA

Art. 1

Si richiama integralmente quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

La Società Tirreno Power S.p.a., con sede in via Barberini n. 47 – 00187 ROMA, codice fiscale e P.IVA 07242841000, è autorizzata, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., alla realizzazione, nel territorio dei Comuni di Quiliano (SV) e di Vado Ligure (SV), di una nuova sezione a carbone VL6, della potenza elettrica di circa 460 MW e della potenza termica di circa 970 MW, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2

I lavori di realizzazione delle opere autorizzate hanno inizio entro il termine previsto dall'art. 1-quater della legge 27 ottobre 2003, n. 290.

L'impianto deve essere messo in esercizio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006, entro 48 mesi a partire dalla succitata data di inizio lavori.

La Società Tirreno Power S.p.a. deve inviare preventiva comunicazione dell'inizio lavori, nonché della messa in esercizio, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e al Ministero della Salute, nonché alla Regione Liguria, alla Provincia di Savona, ai Comuni di Quiliano e di Vado Ligure, all'ISPRA e a Terna S.p.a., dando specifica evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3, comma 1, propedeutiche a ciascuna delle menzionate fasi.

Le succitate comunicazioni devono essere inviate anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni propedeutiche a ciascuna delle menzionate fasi.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per l'energia-Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

La realizzazione delle opere oggetto del presente decreto dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e dal procedimento istruttorio condotto in Conferenza di Servizi, ivi inclusa l'intesa regionale.

Qualora si rendessero necessarie modifiche al progetto approvato, anche in corso d'opera, la Società Tirreno Power S.p.a. dovrà presentare apposita domanda al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di



attivare la prescritta procedura per la verifica di assoggettabilità a V.I.A..

Art. 3

La Società Tirreno Power S.p.a. è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato al presente provvedimento, formulate nel corso del procedimento dalle Amministrazioni interessate le quali, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica diretta del loro adempimento nonché a provvedere ai conseguenti controlli.

Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti interessati, rispettivamente competenti, cui attiene la corrispondente verifica di ottemperanza.

Gli esiti finali della verifica di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

A tal fine, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, la Società Tirreno Power S.p.a. è tenuta a trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero della Salute, alla Regione Liguria, alla Provincia di Savona, al Comune di Quiliano, al Comune di Vado Ligure, all'ISPRA e alla Società Terna S.p.a. un rapporto concernente lo stato d'avanzamento dei lavori di realizzazione dell'impianto, nonché lo stato di ottemperanza alle menzionate prescrizioni.

Il menzionato rapporto semestrale, da redigersi nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 18393 del 05/11/2007, deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.

Art. 4

Relativamente all'esercizio la Società Tirreno Power S.p.a. deve attenersi, tra l'altro, alle seguenti disposizioni.

La Società Tirreno Power S.p.a. è tenuta al rispetto delle prescrizioni stabilite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio - inteso come periodo successivo alla comunicazione di messa in esercizio di cui all'art. 2 - dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento.



Successivamente alla messa in esercizio dell'impianto, la Società Tirreno Power S.p.a. è tenuta a comunicare anche al Ministero dello Sviluppo Economico la data prevista (in conformità alle tempistiche fissate nell'A.I.A. ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.) per la messa a regime dell'impianto, nonché i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla menzionata data di messa a regime.

Art. 5

Il presente decreto sarà reso noto sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>).

Entro sei mesi dalla data di ricevimento del presente decreto, la Società autorizzata è tenuta a provvedere, a propri oneri e spese, alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni) del provvedimento medesimo, unitamente ad un estratto della V.I.A..

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale, così come sopra indicato.

Roma, lì **[-5 MAR. 2012]**

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rosaria Romano)



ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N° 55/01/2012)

- Prescrizioni contenute nel decreto n. DSA-DEC-2009-0000941 del 29/07/2009 citato nelle premesse:

A) Prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA VAS

- A1) le condizioni di normale funzionamento per la nuova unità a carbone, rappresentate da condizioni di esercizio standard con O₂ al 6% sono equivalenti al carico nominale continuo calcolato nel range di funzionamento dell'impianto compreso tra il minimo tecnico ed il carico massimo di punta;
- A2) le concentrazioni dei principali inquinanti calcolate come media giornaliera in condizioni di normale funzionamento, in riferimento alla nuova unità a carbone non dovranno superare i seguenti valori:

Sostanza	Concentrazioni limite massime basate su medie giornaliere in condizioni di normale funzionamento
	[mg/Nm ³]
SO ₂	80
NO _x	85
polveri	10
CO	120
NH ₃	5

i limiti di cui sopra si intendono rispettati se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25

- A3) per quanto riguarda il valore limite di emissione di metalli e loro composti, espressi in mg/Nm³ con tenore di ossigeno al 6%, dovranno essere rispettati i parametri previsti per impianti con potenza termica superiori a 100 MW così come stabiliti alla Sezione 6 della Parte II dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- A4) per quanto riguarda gli altri inquinanti organici e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, valgono i limiti di cui ai punti 1.1 e 1.2 della Parte II dell'Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- A5) per l'abbattimento del Hg volatile e degli altri volatili dovrà essere predisposto un progetto di tipo sperimentale, prima dell'entrata in esercizio della Centrale, per il trattamento dei fumi che preveda tecnologie per l'abbattimento di detti composti: da sottoporre a verifica di ottemperanza presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- A6) entro 2 anni dall'avvio della produzione della Centrale, il proponente dovrà presentare un progetto che, prevedendo l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, possa dimostrare la



possibilità che la concentrazione del CO nei fumi in uscita non superi il valore di 100mg/Nm³;

- A7) il carbone utilizzato dovrà avere un contenuto di zolfo inferiore all'1%;
- A8) l'efficienza garantita dei filtri a manica installati per l'abbattimento delle polveri deve essere superiore al 99,95%. Inoltre per garantire nel tempo la massima efficacia ed efficienza dei filtri a manica per l'abbattimento delle polveri e garantire la costanza dei valori di progetto della concentrazione della polvere nei fumi, dovrà essere predisposto un protocollo di gestione e manutenzione programmata degli stessi, da concordare con ARPA Liguria prima dell'inizio dei lavori, che preveda anche un presidio con personale dell'Agenzia che supervisionerà tutte le operazioni di manutenzione che saranno opportunamente definite con oneri a carico del proponente. Entro 3 anni dall'avvio della produzione della Centrale, il proponente dovrà presentare un progetto che, prevedendo l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, possa dimostrare la possibilità che la concentrazione delle polveri nei fumi in uscita non superi il valore di 7 mg/Nm³;
- A9) per garantire nel tempo l'efficienza nella rimozione degli ossidi di zolfo nell'impianto DESOx, dovrà essere predisposto un protocollo di controllo e manutenzione programmata da concordare con ARPA Liguria prima dell'inizio dei lavori, che preveda anche un presidio con personale dell'Agenzia, con oneri a carico del proponente, che supervisionerà al conseguimento di buone percentuali di conversione attraverso l'ottimizzazione della fluidodinamica delle aree di contatto tra fumi e aerosol di calcare;
- A10) fatto salvo quanto verrà eventualmente prescritto in sede di Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs n. 59 del 18.2.2005 in relazione alle migliori tecnologie disponibili finalizzate ad eliminare o ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, nel corso dell'esercizio, il proponente dovrà impegnarsi ad adeguare i sistemi di combustione e di abbattimento delle emissioni in atmosfera alle migliori tecnologie che si renderanno disponibili ai fini della riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto, anche in funzione della riduzione della produzione di particolato fine secondario;
- A11) prima dell'entrata in esercizio, il proponente dovrà prevedere la copertura del carbonile oggi esistente nell'area adiacente alla Centrale. Il relativo progetto dovrà essere preventivamente trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del mare. Sarà previsto inoltre un piano di monitoraggio delle operazioni di carico e scarico che preveda la possibilità di interruzione delle suddette operazioni in condizioni meteo sfavorevoli;
- A12) il proponente, al fine di fornire le informazioni necessarie ad ARPA Liguria per l'attuazione dell'adeguamento alla Direttiva Comunitaria 2008/50/CE del 21/05/2008, pubblicata sulla GUCE del 1.06.2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che aggiorna il quadro normativo in materia e introduce valori obiettivo al 2010 e valori limite al 2015 di concentrazione per il PM_{2,5}, dovrà predisporre un progetto di monitoraggio delle polveri ultrafini e successivamente attuarne i rilevamenti all'emissione e in ricaduta con le tecniche ed i mezzi necessari, quale contributo informativo per il rilevamento sul triennio 2009 – 2011 dei valori della concentrazione media per il rispetto del limite al 2015 di 25 microgrammi in siti di fondo urbano;



- A13) un anno prima dell'entrata in esercizio della nuova unità dovrà essere avviato dal proponente un programma di biomonitoraggio integrato ed avanzato della qualità dell'aria pluriennale (non inferiore a 5 anni) che dovrà essere predisposto ed eseguito secondo le linee guida dell'ISPRA e sulla base di accordi preventivi con le competenti Autorità regionali. I risultati delle campagne devono essere trasmessi all'ARPA Liguria ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- A14) il proponente dovrà impegnarsi a svolgere campagne annuali di monitoraggio di microinquinanti, le cui modalità dovranno essere concordate con ARPA Liguria ed i risultati trasmessi alla Regione Liguria ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- A15) il proponente, sulla base di uno specifico accordo preventivo da stipularsi con la Regione Liguria ed ARPA Liguria, dovrà attuare un programma di monitoraggio della qualità dell'aria da effettuarsi secondo i criteri e le finalità del D.M. 60/2002. Tale programma dovrà essere indirizzato prevalentemente al monitoraggio in continuo degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo e del particolato fine primario ed eventualmente degli inquinanti di origine secondaria;
- A16) al fine di consentire il confronto tra la situazione ante operam e post operam, fermi restando gli accordi con la Regione Liguria ed ARPA Liguria, il programma di monitoraggio dovrà essere avviato almeno un anno prima del collaudo della nuova unità e dovrà essere esteso all'intero periodo di attività dell'impianto, con le modalità tecniche, gestionali ed economiche che verranno stabilite nell'accordo preventivo stipulato tra le parti; in accordo con la Regione Liguria, il proponente dovrà effettuare inoltre un apposito studio finalizzato alla verifica dello stato ante operam dei livelli di fondo delle polveri sottili (PM₁₀) in area vasta applicando modello di simulazione su scala regionale;
- A17) la nuova unità dovrà essere dotata di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni al camino per Ossigeno in eccesso, NO_x, SO₂, CO, NH₃, Polveri i segnali di misura saranno elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili anche in formato elettronico alle Autorità di controllo secondo un protocollo da concordare con le medesime Autorità che preveda anche le modalità di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi in tali circostanze;
- A18) prima dell'entrata in esercizio della nuova unità a carbone, il proponente dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i progetti esecutivi degli interventi di compensazione ambientale di cui allo Studio di Impatto Ambientale già presentato;
- A19) al fine di consentire il confronto tra quanto dichiarato nel SIA e la situazione ante operam, una volta completata la messa a regime dell'impianto turbogas a ciclo combinato (VL 5), il proponente dovrà eseguire una campagna di verifica delle emissioni al camino sia di macroinquinanti sia di microinquinanti organici ed inorganici. I risultati della campagna devono essere trasmessi all'ARPA Liguria ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- A20) il proponente dovrà effettuare, in accordo con ARPA Liguria, campagne di rilevamento del



clima acustico ante operam e post operam con l'impianto alla massima potenza di esercizio con le modalità ed i criteri contenuti nel D.M. 16.03.98 o, in base ad eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997 o al rispetto di eventuali strumenti normativi sopraggiunti. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emmissive, sulle vie di propagazione e direttamente sui recettori. La prima campagna di rilevamento dovrà essere effettuata a seguito dell'entrata in esercizio del turbogas a ciclo combinato (VL 5) e la documentazione delle suddette campagne dovrà essere trasmessa alle Autorità competenti; durante la costruzione della nuova unità il proponente dovrà effettuare misure di rumore ambientale in prossimità dei recettori sensibili e valutare con le Autorità locali l'opportunità di adottare eventuali interventi mitigativi alla sorgente o presso i recettori, i cui oneri saranno a carico del proponente;

- A21) a seguito dell'entrata in esercizio della nuova unità, e comunque non appena avviato il turbogas a ciclo combinato (VL 5), il proponente dovrà effettuare, con cadenza annuale, opportune campagne di monitoraggio, ivi inclusi il monitoraggio dello scarico termico e del cloro, da concordare con le Autorità competenti locali, al fine di verificare il grado di inquinamento dell'ambiente marino e dei sedimenti marini della foce del Quiliano;
- A22) a seguito della demolizione dei serbatoi, previsti in progetto, la Società Tirreno Power S.p.A dovrà trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le risultanze del piano di caratterizzazione redatto ai sensi della normativa vigente;
- A23) prima dell'inizio dei lavori, il proponente dovrà produrre uno studio epidemiologico dell'ambito territoriale al fine di evidenziare la presenza o meno di patologie collegate agli inquinanti emessi dalla Centrale.

B) Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali

- B1) per quanto attiene alla qualità architettonica e all'inserimento paesaggistico dei nuovi edifici e manufatti industriali previsti dal progetto, anche attraverso procedure selettive fra professionisti qualificati nel settore, dovranno essere definiti preliminarmente alla redazione del progetto esecutivo i criteri di impostazione del progetto architettonico (*concept*), integrando in tal senso il progetto tecnico dei manufatti. Nell'elaborazione della relazione paesaggistica del progetto architettonico dovranno essere chiariti i criteri adottati in relazione alle caratteristiche del contesto paesaggistico e dell'area di intervento: la motivazione delle scelte progettuali in coerenza con gli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, in riferimento alle caratteristiche del paesaggio nel quale si inseriranno le opere previste, alle misure di tutela ed alle indicazioni della pianificazione paesaggistica ai diversi livelli. Dovranno essere altresì esplicitate le ragioni del linguaggio architettonico adottato, motivandone il riferimento al contesto ovvero alle esigenze dell'architettura contemporanea;
- B2) la relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12.12.2005 dovrà essere prodotta



unitamente a tutta la documentazione di progetto, in occasione della Conferenza dei Servizi decisoria, al fine del rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica essendo l'area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi del Decreto Ministeriale 8 aprile 1957; *(ottemperata: vedi resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 16 dicembre 2010, trasmesso con nota n. 0001558 del 24 gennaio 2011).*

- B3) Prima dell'inizio dei lavori di costruzione della nuova unità il proponente dovrà sottoporre al Ministero per i beni e le attività culturali il progetto architettonico definitivo della centrale e delle relative sistemazioni delle aree esterne. Dovranno altresì essere definiti il crono programma degli interventi di sistemazione paesaggistica, il programma di massima degli interventi di manutenzione atto a garantire la conservazione ed il piano di monitoraggio degli interventi;
- B4) il proponente dovrà verificare, presso i competenti Uffici dell'aeronautica civile e militare, la possibilità di sostituire l'attuale segnalazione cromatica diurna con una più moderna segnalazione luminosa ad alta intensità;
- B5) per i lavori di scavo che riguardano il nuovo assetto dei volumi costruiti e i movimenti di terra si dovrà procedere ad indagini preliminari concordate con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria;

Tutte le predette prescrizioni dovranno essere ottemperate dal proponente in sede di progettazione esecutiva e di realizzazione dell'intervento e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla Direzione Generale per la Qualità e la tutela del paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee, per la verifica di ottemperanza.

C) Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

- C1) Nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della legge n. 55/2002 dovranno essere previsti i necessari interventi atti a compensare gli effetti dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM10 indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi dall'esercizio degli impianti laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite. *(ottemperata: vedi nota n. DVA-2010-0016388 del 01/07/2010 e le relative prescrizioni riportate nel seguito)*
- C2) I lavori di realizzazione degli interventi oggetto del presente decreto potranno aver inizio solo a seguito della comunicazione da parte della Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della positiva conclusione delle attività di ricognizione dello stato di attuazione delle prescrizioni di cui al provvedimento n. 10541/VIA/A.0.13.B del 08.10.2001 di esclusione dalla procedura di VIA del progetto di trasformazione delle sezioni 1 e 2.

Le prescrizioni A6, A7, A9, A12, A19, A20, A21, A24 dovranno essere sottoposte a verifica di ottemperanza presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le restanti prescrizioni di cui alla lettera A) saranno oggetto di verifica di ottemperanza da parte della Regione



Liguria.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto B (da B1 a B7) provvederà il Ministero per i beni e le attività culturali. (*)

(*) Vedi pagina 6 della nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-2010-0030340 del 14/12/2010 per la parte relativa alle prescrizioni del decreto di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2009-0000941 del 29/07/2009:

“- si concorda con quanto proposto in merito alle "citazioni temporali" per l'attuazione delle prescrizioni;

- nelle prescrizioni n. "A5", "A6" e "A8", con il termine "centrale" deve intendersi la nuova unità a carbone in valutazione;

- in relazione alle prescrizioni n. "A19", "A20", la cadenza temporale delle campagne di verifica e di rilevamento dovrà essere concordata con Arpa Liguria, mentre si conferma la cadenza annuale della campagna di monitoraggio relativa alla prescrizione n. "A21";

- per quanto riguarda le prescrizioni la cui ottemperanza è di competenza dello scrivente Ministero, occorre precisare che a quelle indicate nel quart'ultimo capoverso della pagina n. 10 del decreto VIA in questione, vanno aggiunte quelle contrassegnate con le lettere "A5", "A 10", "A11", "A.13", "A18", e "A 22", mentre vanno espunte quelle contrassegnate con le lettere "A9" e "A12" di competenza della Regione Liguria. Si segnala inoltre che le prescrizioni "A24", "B6" e "B7" costituiscono chiaramente dei refusi in quanto non presenti nel testo del decreto in questione.

Infine, si segnala l'opportunità di posticipare in accordo con ARPAL successivamente all'avvio della fase di esercizio, l'arco temporale (2009-2011) per le rilevazioni delle concentrazioni del PM_{2,5}, previsto alla prescrizione n. "A12", fermo restando la durata triennale delle rilevazioni medesime.”

- Prescrizioni formulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le Valutazioni ambientali e contenute nella nota n. DVA-2010-0016388 del 01/07/2010, conseguente all'ottemperanza della sopra riportata prescrizione C1 del decreto n. DSA-DEC-2009-0000941 del 29/07/2009:

(...)

- A valle del rilascio dell'Autorizzazione Unica, è necessario prevedere una fase di approfondimento degli effetti degli interventi proposti nel corso della quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà, eventualmente, ad indicare un'eventuale modulazione degli interventi stessi al fine di consentire al Proponente la stesura di un progetto esecutivo degli stessi che sarà anch'esso sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Ambiente.

- E' indispensabile che il Proponente, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, trasmetta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione tecnica di dettaglio sugli interventi realizzati che dovranno essere in linea con quanto previsto nel progetto esecutivo di cui sopra.



- Prescrizioni formulate dal Ministero della Salute – Dipartimento Sanità Pubblica e dell’Innovazione – Direzione generale prevenzione – Ufficio IV e contenute nella nota DGPREV n. 0020698-P-09/09/2011:

In relazione all'istanza in oggetto e facendo seguito a quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi il 13 luglio scorso, così come riportato nel verbale della seduta, nel confermare la posizione di questa Amministrazione circa la necessità che l'impianto sia realizzato in modo tale da assicurare l'utilizzo delle migliori soluzioni tecnologiche tese a salvaguardare l'ambiente e le relative ricadute sanitarie, si riporta di seguito il parere dell'Istituto Superiore di Sanità a conferma ed integrazione della posizione di questa Amministrazione.

Nel documento "studio di pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto di realizzazione di una nuova unità da 460 Mwe alimentata a carbone all'interno del sito dell'esistente centrale termoelettrica di Vado Ligure e Quiliano (SV). Notifica decreto DSA-DEC 2009-0000941 del 29 luglio 2009", erano già previste da parte del Gestore campagne di rilevamento sul campo per la determinazione dei livelli di microinquinanti. Tali campagne dovevano essere concordate con ARPA Liguria e avevano come obiettivo quello di determinare i livelli nell'ambiente ante e post-operam dell'impianto.

Pertanto è opportuno che in tali campagne il Gestore, svolga anche la determinazione dei microinquinanti organici (IPA, PCDD, PCDF, PCB totali e PCB diossina-simili) ed inorganici (metalli: As, Pb, Cd, Ni, V, Cu, Cr, Mn, Hg, Tl) che, per le loro proprietà chimico fisiche, sono di primario interesse sanitario.

A tale proposito, sarebbe interessante approntare una serie di postazioni di monitoraggio finalizzate alla determinazione dei livelli di contaminazione ambientale ante e post-operam relativamente a microinquinanti organici ed inorganici nelle deposizioni atmosferiche che rappresentano un buon indice di contaminazione ambientale; infatti la definizione dei flussi di deposizione consente di valutare la possibile contaminazione del comparto suolo e il coinvolgimento delle catene alimentari e quindi l'esposizione della popolazione per via ingestiva.

Nel caso specifico di Vado Ligure e Quiliano, risulta essenziale l'effettuazione di uno studio dell'area ante e post-operam, comprendente gli aspetti meteorologici e orografici che possono governare i meccanismi di ricaduta al suolo degli inquinanti, individuando l'area di interesse e considerando la presenza della centrale termoelettrica, gli insediamenti industriali, gli insediamenti abitativi e le aree maggiormente vulnerabili e un'area "remota" che consente un confronto in quanto non direttamente interessata alle ricadute della centrale termoelettrica.

Le metodologie da utilizzare sono già indicate nell'attuale normativa (DL.gs 155/2010) e in altre norme di riferimento o considerate di buona tecnica (es. UNI EN 15841, 15853, 15980), in particolare:

Campionamento delle deposizioni atmosferiche; prelievo mediante deposimetri di tipo "bottiglia + imbuto"; determinazione ponderale delle polveri sia insolubili che solubili, determinazione della concentrazione di metalli, IPA, PCDD, PCDF e PCB totali e PCB diossina-simili.

I rilevamenti dovranno avere durata almeno annuale al fine di poter valutare un largo arco temporale e tener conto di eventuali variazioni stagionali dovute a condizioni meteorologiche e/o



legate alla variabilità dei cicli della lavorazione industriale e delle attività civili (riscaldamenti, flussi di traffico, ecc.).

- Prescrizioni formulate dal Ministero della Salute – Dipartimento Sanità Pubblica e dell'Innovazione – Direzione generale prevenzione – Ufficio IV e contenute nella nota DGPREV n. 0026536-P-24/11/2011:

(...)

L'importanza del controllo dei microinquinanti emessi dall'impianto e la necessità di attivare un sistema di monitoraggio delle deposizioni atmosferiche capaci di garantire la sorveglianza dell'area e delle popolazioni sono state ripetutamente sottolineate. Tale posizione si integra sia con le prescrizioni formulate al punto A14 del Decreto di Compatibilità Ambientale, sia con le indicazioni delle Amministrazioni comunali di Quiliano e Vado Ligure e della stessa Regione Liguria, che anche in una specifica Deliberazione (Delib.Giunta Reg. 204/2011) hanno ribadito la necessità del controllo dei suddetti inquinanti e della predisposizione di una valutazione dell'impatto sanitario.

Questo Ministero, con la precedente nota del 9/9/2011, ha identificato i microinquinanti organici (IPA, PCDD, PCDF, PCB totali e PCB diossina simili) ed inorganici (metalli: As, Pb, Cd, Ni, V, Cu, Cr, Mn, Hg, Tl) che, pur essendo in grado per le loro proprietà chimico fisiche e tossicologiche di costituire un rischio per la salute umana, erano stati oggetto di un'attenzione generica nel citato Decreto di Compatibilità Ambientale (punti A3, A4, ed A14). Alle emissioni in aria di questi contaminanti ed ai rischi per la salute che la loro presenza nell'ambiente può indurre saranno pertanto dedicate le considerazioni svolte in questa nota.

La tecnologia disponibile per la gestione delle emissioni al camino dei nuovi impianti alimentati a carbone, per le quali il Decreto di Compatibilità Ambientale prescrive il rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs 152/06 (punti A3 ed A4), consente oggi il raggiungimento di concentrazioni di metalli alle emissioni inferiori ai $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (UE – Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006). Per lo stesso motivo, le concentrazioni di diossine, furani ed IPA possono essere rispettivamente contenute al di sotto di $1 \text{ ng}/\text{m}^3$ e di $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Considerata l'antropizzazione del sito sul quale l'impianto sarà insediato e la molteplicità delle sorgenti di emissione presenti, si ritiene ragionevole che il Decreto di Autorizzazione dell'Impianto, relativamente alle emissioni dei suddetti inquinanti, faccia riferimento al più cautelativo D.Lgs 133/05 piuttosto che al D.Lgs 152/06.

Per questo motivo si propone di prescrivere per i microinquinanti organici diossine e furani le concentrazioni limite di $0,1 \text{ ng I-TE}/\text{m}^3$ e per gli IPA di $0,01 \text{ mg}/\text{m}^3$. In accordo con l'allegato 1, paragrafo A, punto 4 del D.Lgs 133/05, i valori medi di concentrazione di detti inquinanti devono essere ottenuti secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del DPR 203/88, in accordo con le norme UNI EN 1948 per quanto riguarda diossine, furani e PCB, e con il Rapporto ISTISAN 97/35 per gli IPA. I valori limite alle emissioni indicati per diossine e furani si riferiscono alla concentrazione tossica equivalente (I-TE) che può essere calcolata identificando i 17 congeneri riportati nell'Allegato 1, paragrafo A, punto 4 del D.Lgs 133/05 ed attribuendo loro i fattori di equivalenza (I-TEF) indicati nello stesso



Allegato. La concentrazione degli IPA deve invece essere calcolata come sommatoria delle concentrazioni degli undici congeneri specificati nel citato allegato.

Analogo approccio può essere usato per i metalli per i quali, in accordo con il D.Lgs 133/05, si propone di prescrivere le concentrazioni limite indicate nella tabella che segue. Anche in questo caso il loro dosaggio deve essere condotto in accordo con la norma UNI EN 13211 per quanto riguarda il mercurio e con la norma UNI EN 14385 per quanto riguarda gli altri metalli.

Inquinanti	Concentrazione mg/m ³
Cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd) Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl)	0,05 in totale
Berillio e suoi composti, espressi come berillio (Be)	0,05
Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	0,05
Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr) Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu) Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn) Nichel (frazione respirabile e insolubile) e suoi composti espressi come nichel (Ni) Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V)	0,05 in totale
Palladio e suoi composti espressi come palladio (Pd) Platino e suoi composti espressi come platino (Pt) Rodio e suoi composti espressi come rodio (Rh) Selenio e suoi composti espressi come selenio (Se) Stagno e suoi composti espressi come stagno (Sn) Tellurio e suoi composti espressi come tellurio (Te)	1,0 in totale

Relativamente alla contaminazione ambientale ed all'esigenza rappresentata dalla Regione Liguria di effettuare una valutazione di impatto sanitario (VIS), è necessario premettere che l'identificazione e la gestione dei rischi per la salute associabili ad un impianto che opera in un contesto fortemente antropizzato richiede l'adozione di una procedura operativa che consideri con sistematicità le numerose variabili da cui dipendono genesi ed entità dei rischi sanitari di origine ambientale. Gli inquinanti presenti nell'ambiente di un'area complessa sono molteplici, spesso specifici per quanto riguarda gli effetti avversi, ed in ogni caso quasi mai esclusivamente attribuibili all'attività dell'impianto considerato. L'identificazione di eventuali rischi attribuibili alla nuova



configurazione impiantistica richiede quindi la comparazione della qualità delle matrici ambientali prima e dopo la sua immissione in servizio e la coscienza che un incremento di specifici inquinanti nell'ambiente, ed il conseguente degrado della salubrità della matrice coinvolta, consente di ipotizzare l'insorgenza di un rischio per la salute ma non implica necessariamente il verificarsi dell'effetto avverso. La capacità di identificare l'inquinamento e di intervenire prima che esso origini un effetto avverso è quindi l'obiettivo di un sistema di monitoraggio la cui efficace azione richiede: la stima delle concentrazioni del contaminante nelle diverse matrici ambientali; la valutazione dell'esposizione umana, ovvero del contatto tra uomo e mezzo ambientale contaminato; l'attivazione di un opportuno programma di biomonitoraggio, finalizzato alla stima della dose assorbita dall'individuo e che può essere correlata con i potenziali effetti sanitari. L'attribuzione del fattore di rischio all'attività industriale nella nuova configurazione impiantistica potrà essere perseguita agendo in una logica ante-post, ovvero per comparazione dell'inquinamento e di altri effetti indesiderati prima e dopo l'entrata in esercizio dell'impianto. Il sistema delineato consentirà di descrivere e quantificare alcuni impatti principali sulla salute e di controllare i parametri sensibili di detta stima.

In questo senso esso costituisce base fondamentale di quella Valutazione dell'Impatto Sanitario (VIS) ripetutamente richiesta in conferenza dei servizi dalle Amministrazioni Comunali di Quiliano e Vado Ligure, prescritta nella citata Deliberazione della Giunta Regionale, ed auspicata da questo Ministero.

La realizzazione della valutazione appena discussa necessita di una struttura di controllo che sia in grado di progettare il sistema e guidarlo, sulla base delle conoscenze via via disponibili, attraverso il diverso livello di approfondimento delle indagini. Operativamente, detta struttura sarà chiamata, se del caso commissionando studi ad hoc, valutando le informazioni disponibili:

1. ad assicurare la conoscenza della qualità delle matrici ambientali dell'area entro cui possono essere attesi effetti di natura igienico sanitaria attribuibili all'impianto;
2. ad indagare la disponibilità fisica dei singoli contaminanti (esposizione umana), anche attraverso il coinvolgimento della popolazione esposta, limitatamente ai siti in cui emerge un degrado qualitativo della matrice ambientale;
3. a stimare il rischio per la salute, avvalendosi di indicatori biologici inerenti le matrici alimentari (verdure, uova, latte, ecc.) e/o dell'uomo (capelli, urina, sangue), nei siti in cui la disponibilità fisica del contaminante sia compatibile con criticità di tipo igienico sanitario;
4. ad identificare appropriate misure di mitigazione/rimozione del rischio ed a valutarne l'efficacia.

Pertanto, al fine di soddisfare questa esigenza, seguendo l'esempio di iniziative assunte da altre Amministrazioni Regionali a seguito della Valutazione di Impatto Ambientale di impianti analoghi, si auspica che l'Amministrazione Regionale della Liguria, in esecuzione della prescrizione formulata nella citata Deliberazione della Giunta Regionale, si faccia carico dell'organizzazione di un Osservatorio Ambientale dotato delle competenze e conoscenze per svolgere le attività sopra delineate.

Inoltre si ritiene che, anche in applicazione della prescrizione A14 formulata nel Decreto di



Compatibilità Ambientale, le Autorità locali competenti devono essere messe in grado di gestire eventuali problematiche sanitarie connesse all'emissione di microinquinanti attraverso una valutazione delle deposizioni atmosferiche. Si propone pertanto di prescrivere al gestore la realizzazione di almeno due campagne per la quantificazione e caratterizzazione delle deposizioni atmosferiche conformi ai metodi di riferimento riportati all'Allegato VI del D.Lgs 155/10, al rapporto ISTISAN 06/38, ed alle norme di riferimento UNI EN 15841, 15853, 15980. In particolare dette campagne dovranno:

1. avere durata almeno annuale ed essere attuate, rispettivamente, prima della realizzazione dell'impianto e dopo la sua entrata in esercizio;
2. essere realizzate esponendo almeno quattro deposimetri in siti selezionati sulla base delle deposizioni attese, della sensibilità alla deposizioni al suolo di composti tossici persistenti (es:aziende agricole e/o zootecniche) e dell'idoneità al monitoraggio di alcuni indicatori biologici (verdure, uova, latte, carni ecc.) finalizzati alla rilevazione dell'eventuale penetrazione dei contaminanti nella catena alimentare;
3. avvalersi di deposimetri del tipo bottiglia+imbuto cilindrico, che includano un recipiente in vetro o in polietilene (nel caso dei metalli) di volume pari ad almeno 10 L;
4. prevedere la raccolta dei recipienti contenenti il materiale depositato ed il loro trasporto in laboratorio dopo un periodo di campionamento di un mese (30 = 2 giorni);
5. quantificare il materiale depositato per unità di superficie e dosare su di esso i microinquinanti organici ed inorganici già elencati in questo parere;
6. caratterizzare i siti di monitoraggio rilevando la concentrazione dei suddetti microinquinanti organici ed inorganici nei suoli.

Infine non si hanno osservazioni per quel che riguarda la relazione prodotta dallo Studio Terra S.r.l..

- Prescrizioni formulate dal Ministero dell'Interno e contenute nella nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona n. COM-SV-PREV-0021553 del 14/12/2010:

E' stata esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di parere preventivo per la verifica della rispondenza dell'attività in oggetto alle norme di sicurezza vigenti.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova unità 6 alimentata dall'esistente parco carbone, al posto della dismessa unità 2 di tipo policombustibile. L'avviamento della nuova unità avverrà tramite l'utilizzo di gas naturale e comporterà un ampliamento dell'attuale stazione di decompressione collegata alla rete SNAM. Verrà modificata anche l'alimentazione, nella fase di avviamento, per le caldaie degli esistenti gruppi 3 e 4.

Questo Comando, in linea tecnica e per quanto di competenza, esprime parere favorevole al progetto di cui sopra come illustrato negli elaborati tecnici prodotto a condizione che:

1. Nella fase di stoccaggio presso il parco carbone venga evitata la commistione tra le diverse tipologie di carbone chimicamente non compatibili.
2. Dovrà essere integrato il sistema di abbattimento polveri costituito dai monitori fissi al fine di garantire la copertura dell'intero parco carbone.



3. Dovranno essere previsti a protezione delle torri di smistamento dei nastri trasportatori idonei sistemi automatici per la rilevazione di eventuali incendi.
4. Dovranno essere previsti azionamenti da remoto per l'entrata in funzione dell'impianto di spegnimento ad acqua frazionata installati a protezione dei collettori dei filtri a maniche del sistema abbattimento polveri dei prodotti della combustione.
5. Dovrà essere effettuata la classificazione delle aree di pericolo per il rischio esplosione, in accordo con il D.Lgs. 81/08 e s.m.i, connesso a possibili fonti di emissioni di idrogeno, polverino di carbone e gas naturale.
6. Tutti gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi installati nelle aree di pericolo individuate per i rischi di esplosione di cui al punto precedente, dovranno possedere i requisiti previsti dalla Direttiva ATEX recepita con D.M. del 27.01.06.
7. Il piano di emergenza interno di tutta la Centrale Termoelettrica dovrà essere aggiornato alla nuova situazione impiantistica.

A lavori ultimati dovrà essere richiesta la visita di sopralluogo per il controllo dell'impianto ed il rilascio del prescritto certificato di prevenzione incendi, documento costituente nulla osta all'esercizio, ai fini antincendio, dell'attività in argomento.

Si precisa che l'istanza di sopralluogo deve essere redatta in conformità all'articolo 2 del D.M.Interno 04.05.1998.

La domanda dovrà essere corredata dalle dichiarazioni, dai verbali di collaudo, dalle certificazioni ed omologazioni rilasciate da Enti o Laboratori legalmente riconosciuti e da Professionisti iscritti ad albi professionali, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 29.07.1982 n. 577 qui sotto indicati.

1. Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e di messa a terra ai sensi dell'articolo 7 del Decreto n.37 del 22.01.2008 redatta dalla ditta installatrice resa sulla base del modello di cui all'allegato 1 del citato decreto;
2. Dichiarazione di conformità degli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori ai sensi dell'articolo 7 del Decreto n.37 del 22.01.2008 redatta dalla ditta installatrice resa sulla base del modello di cui all'allegato 1 del citato decreto;
3. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio ai sensi dell'articolo 7 del Decreto n.37 del 22.01.2008 redatta dalla ditta installatrice resa sulla base del modello di cui all'allegato 1 del citato decreto;
4. Certificato di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (mod. CERT. REI 2008);
5. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco (mod. DICH. PROD. 2008);
6. Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto CERT. IMP. 2008 o Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto DICH. IMP 2008 qualora impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;

Tutte o parte delle suddette certificazioni riavranno essere redatte sugli appositi modelli prescritti dal Dipartimento VV.F.S.P. e D.C.



Il responsabile dell'attività, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 37/98 dei punti 10 e 12 del D.M. 18.09.2002, dovrà.:

1. Istituire un apposito registro ove devono essere annotati i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, da effettuare con cadenze periodiche ai fini antincendio. Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza di questo Comando;

2. Assicurare un'adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi d'incendio dell'attività e delle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni comportamentali da adottare in caso di incendio - D.Lgs. 81/08 e D.M. 10.3.1998.

- Condizioni e prescrizioni formulate dalla Regione Liguria e contenute nella D.G.R. n. 1569 del 20/12/2011:

DELIBERA di rilasciare l'intesa ai sensi della legge 55/2002 a condizione che:

1) sia ripresentata da parte del proponente la domanda di AIA per il periodo transitorio per le sezioni esistenti e per la nuova sezione, pari a 9 anni, che definisca gli interventi necessari per poter avere una concentrazione alle emissioni non superiore ai 20 mg/Nmc come media oraria per le polveri al 2013, nonché tutti gli interventi attuabili per il contenimento di NOx e SOx;

2) sia sottoscritta la convenzione di cui all'allegato da parte della Società;

3) l'efficacia dell'autorizzazione della nuova unità VL6 sia subordinata al rilascio dell'AIA e della sottoscrizione della convenzione di cui all'allegato;

Di richiedere che la Commissione nazionale IPPC annualmente verifichi l'attuazione delle prescrizioni contenute nell'AIA condizionando a tale ottemperanza l'efficacia dell'autorizzazione stessa.

Di definire le seguenti prescrizioni:

1. tra le due Sezioni a carbone esistenti VL 3 e VL 4, la Società Tirreno Power S.p.A. ha facoltà di scegliere la prima o la seconda, in ordine temporale, su cui effettuare gli interventi di seguito indicati, in seguito Sezione A;

2. all'entrata in esercizio della nuova unità VL6, una delle due vecchie sezioni (Sezione A) dovrà essere arrestata; tale sezione potrà essere riavviata, con gli stessi limiti emissivi definiti per la VL6, a seguito di un intervento di rifacimento integrale, che preveda la completa demolizione degli impianti tecnologici dell'unità, finalizzati alla produzione di energia elettrica. Potranno essere mantenute solamente le fondazioni, nonché il castello della caldaia, dei telai e delle strutture di contenimento. Non sono ammessi incrementi di potenza;

3. Per effettuare tale operazione di rifacimento integrale, Tirreno Power S.p.A. dovrà presentare apposita istanza alle Amministrazioni competenti, corredata da adeguati elaborati progettuali, ed acquisire preventivamente le necessarie autorizzazioni, secondo la normativa vigente;

4. All'entrata in esercizio della Sezione A, e comunque non dopo il 9° (nono) anno dalla data di inizio lavori dell'unità VL6, la Sezione B dovrà essere arrestata.

5. La realizzazione della Sezione B, a pari potenza, sarà valutata dalla Regione Liguria sulla base dei risultati conseguiti, in termini di rispetto dei limiti emissivi, ed a fronte di un progetto che recepisca la migliore tecnologia disponibile al momento. La sezione B potrà essere riavviata solo a



seguito di un intervento di rifacimento integrale, alle medesime condizioni e analogamente a quanto previsto per la Sezione A.

6. La Società Tirreno Power S.p.A. è tenuta a rispettare, per le unità a carbone esistenti, i seguenti limiti emissivi per le polveri, come media su 12 ore:

- 35 mg/Nm³ dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell'autorizzazione unica ex L. n. 55/2002 relativa alla sezione VL 6;

- 20 mg/Nm³ al 2013.

7. La Tirreno Power S.p.A. è tenuta a realizzare la copertura del carbonile entro tre anni dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell'autorizzazione unica ex L. n. 55/2002 relativa alla sezione VL 6. I tre anni sono comprensivi dei tempi richiesti per ottenere le eventuali necessarie autorizzazioni.

8. Entro il primo quadrimestre 2012 la Tirreno Power S.p.A. è tenuta a conseguire un recupero di acqua dedicata al funzionamento degli impianti di produzione di almeno 200.000 [m³/anno] rispetto ai consumi precedenti quantificabili in circa 1.000.000 [m³/anno].

9. Prima dell'entrata in esercizio di VL6, Tirreno Power S.p.A. è tenuta a presentare e realizzare, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni, un progetto per l'utilizzazione, nel ciclo produttivo della centrale, di acqua di mare o di acque provenienti dal depuratore consortile di Savona, opportunamente trattate.

10. La Tirreno Power S.p.A. è tenuta ad effettuare campagne di rilevamento del clima acustico ante e post operam secondo un protocollo concordato con l'ARPA Liguria. Oltre ad attuare le necessarie misure di contenimento delle emissioni sonore in caso di superamento dei limiti imposti dalla normativa, la Regione Liguria si riserva di definire eventuali ulteriori interventi mitigativi, a carico della Tirreno Power S.p.A., allo scopo di conseguire un generale miglioramento del clima acustico.

11. La Regione Liguria provvederà ad istituire un Osservatorio Ambientale, composto da rappresentanti dei Comuni, della Provincia, della Regione e degli Enti competenti in materia ambientale e sanitaria. L'Osservatorio sarà dotato di un proprio protocollo operativo appositamente stabilito, secondo gli indirizzi forniti dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Ambiente, nonché sulla base di analoghe esperienze nazionali. Tra i compiti dell'Osservatorio Ambientale dovrà essere prevista la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), secondo gli indirizzi forniti in merito dal Ministero della Salute. L'Osservatorio Ambientale persegue, tra l'altro, l'obiettivo di monitorare, analizzare e valutare sia i livelli degli inquinanti che i dati epidemiologici della zona, mantenendo tempestivamente informata la popolazione locale sui risultati di tali determinazioni.

La Società Tirreno Power S.p.A. è tenuta a fornire all'Osservatorio i dati di monitoraggio ambientale in suo possesso che saranno richiesti ed in particolare i dati relativi alle campagne di monitoraggio dei microinquinanti organici ed inorganici e di caratterizzazione delle deposizioni atmosferiche. La Regione Liguria provvederà a stabilire, nell'ambito del protocollo dell'Osservatorio Ambientale, le modalità di validazione dei dati e l'Ente a tal fine preposto.

12. La Società Tirreno Power S.p.A. è tenuta a concordare con l'ARPA Liguria/Provincia di Savona l'eventuale ridefinizione dell'esistente rete di rilevamento della qualità dell'aria, anche al fine di garantire la significatività delle rilevazioni da parte dell'Osservatorio Ambientale.

13. Tutte le unità devono essere dotate di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni secondo un protocollo di gestione concordato con la Regione Liguria, che dovrà



prevedere, tra l'altro, le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni di superamento dei limiti e gli interventi da attuarsi in tali circostanze.

- Prescrizioni formulate dal Ministero della Difesa e contenute nella nota n. M D/GGEN/02/412720/262/V147-2-09/2011 del 30/11/2011:

La società **TIRRENO POWER S.p.A.** ha chiesto con la nota in a), di poter eseguire i lavori indicati in oggetto.

In merito a tale istanza, acquisiti i pareri degli organi territoriali di Forza Armata, di cui ai fogli a riferimento in b), c), e d), questa **Direzione Generale esprime, per quanto di competenza, il proprio nulla osta all'installazione dell'impianto in argomento**, a condizione che la società si attenga alle direttive (allegate al foglio n. 146/394/4422 del 09.08.2000 di Stamadifesa) riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo di durata dell'attività, sino allo smantellamento della struttura.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo, per il proprietario dell'opera, **di dotare con immediatezza l'impianto della prescritta segnalazione**; di comunicare formalmente almeno **30 gg.** prima dell'inizio dei lavori, con lettera raccomandata, al **Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) Aeroporto di Pratica di Mare 00040 Pomezia (Roma)** le caratteristiche ed i dati tecnici dell'opera, necessari per la relativa rappresentazione sulle carte aeronautiche ed al quale rendere note, altresì, le eventuali avarie che dovessero verificarsi agli impianti di segnalazione.

- Prescrizioni formulate dal Comando Militare Esercito "Liguria" – SM Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari – Sezione Logistica, Poligoni e Servitù Militari con nota n. 7614 del 23 giugno 2011:

NULLA OSTA alla costruzione ed esercizio di una centrale termoelettrica da 460 MW, alimentata a carbone all'interno del sito dell'esistente centrale, nei comuni di Vado Ligure (SV) e Quiliano (SV).

Detto parere è da intendersi vincolante anche per la fase definitiva ed esecutiva dell'opera, laddove non vengano apportate modifiche eventualmente interferenti con gli interessi dell'Amministrazione Difesa. Quanto precede, fermo restando l'obbligo di apporre la segnaletica prevista dalla *Circolare SMD 146/394/4422 datata 9 agosto 2000. "Segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea"* per le opere in elevazione.

- Prescrizioni formulate dall'Aeronautica militare - Comando 1ª regione aerea - Reparto territorio e patrimonio con nota n. TR1-RTP/31/12762/1159/2007/ CS del 25/05/2011:

1. Con il foglio a riferimento è pervenuto il verbale della riunione interlocutoria della Conferenza dei Servizi del 15 marzo 2011 relativa alla pratica in oggetto.
2. Nel rappresentare che questa F.A. ha già espresso il proprio Nulla Osta demaniale con il foglio a seguito, che ad ogni buon fine si allega in copia, sulla base della documentazione pervenuta con foglio a riferimento b), si rappresenta quanto segue:
 - sul territorio comunale di Vado Ligure e Quiliano non esistono sedimi/infrastrutture



- intestati a questa Forza Armata né insistono Servitù Militari o prediali;
- per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella **circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146/394/4422 in data 09/08/2000** "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:
 - di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
 - di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;
 - elettrodotti, a partire da 60 Kv;
 - piattaforme marine e relative sovrastrutture di tipo verticale(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta **tramite fax** al n° 02/73903409, fornendo contestualmente un **indirizzo e-mail** ove poterla inoltrare).

- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica:

1. La Tirreno Power S.p.A. è tenuta a dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica dell'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla base del quale sarà emesso l'ordine per la fornitura degli impianti, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
2. La Tirreno Power S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere realizzate al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1.